

Pubblicato il 26/10/2020

N. 06657/2020 REG.PROV.CAU.
N. 07460/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7460 del 2020, proposto da:

Lucio Granata, Roberto Manfredi, Erika Montabone, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso d'Aquino n.47;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

e previa misura cautelare, anche a mezzo di decreto monocratico

a) del bando DDG n. 1177 del 24 luglio 2020, art. 7, nella parte in cui dispone che “In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n.

76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- già titolari di un contratto di formazione medica;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate”.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al concorso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- i tre ricorrenti, i quali sono rispettivamente titolari, in un caso, di diploma di formazione in Medicina Generale e, in due casi, di contratto di formazione medica, hanno impugnato il bando di Concorso per l'accesso alle Scuole universitarie di Specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2019/2020 di cui al decreto direttoriale MIUR n. 1177 del 24 luglio 2020 nella parte in cui prevede (art. 7, co.2) che, in applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi per titoli *“non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:*

- *già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;*
 - *già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;*
 - *già titolari di un contratto di formazione medica;*
 - *dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate”;*
- al riguardo, chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 in relazione agli articoli 2, 3, 4, 34, 35, 51 e 97 della Costituzione e richiamano il parere del Consiglio di Stato del 25 giugno 2020 n. 1280 che aveva suggerito di espungere la previsione sulla esclusione dal conteggio dei titoli, indicati all'art. 5, comma 1, del vigente d.m. n. 130/2017, per i medici che sono già dipendenti del Servizio sanitario nazionale o delle strutture sanitarie private con esso accreditate e quelli già in possesso di un diploma di formazione specifica per medico di medicina generale *“ove trovi la sua giustificazione nella disposizione ampliativa di cui all'art. 1, lettera g) dello schema, di cui si è innanzi suggerita l'espunzione”, poiché, osservava il Consiglio di Stato, “la stessa non ha una chiara base legale ed anzi presenta profili di possibile contrasto con il disposto dell'articolo 36,*

comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999, il quale demanda al Ministro dell'università e della ricerca, tra l'altro, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli sulla base del principio che, comunque: "appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi".

Ritenuto che, difatti, il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 130 del 2017 all'art. 5 disciplina già le modalità di valutazione dei Titoli per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in Medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ivi prevedendo l'esclusione della valutazione dei titoli di studio per i concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione e per i concorrenti già titolari di contratto di specializzazione;

Ritenuto che i profili di illegittimità costituzionale lamentati meritano il necessario approfondimento in sede di merito anche alla luce della pronuncia della Corte cost. n. 219 del 29 maggio 2002 nella quale si legge che "... *non apparirebbe in sé irragionevole che il legislatore, ad esempio, riservasse quote dei posti disponibili ai medici non ancora in possesso di specializzazione, o prevedesse quote di posti cui ammettere in soprannumero candidati che siano già in possesso di altra specializzazione ... o dettasse modalità specifiche, diverse da quelle previste per i non specialisti, per la disciplina della posizione anche economica degli aspiranti che già operino nell'ambito di altra specializzazione*";

Considerato che i ricorrenti hanno potuto presentare domanda di partecipazione al bando di ammissione al concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 a seguito di concessione di misura cautelare ante causam;

Considerato che, secondo quanto dichiarato da parte ricorrente, la stretta tempistica determinerebbe un danno grave e irreparabile, che discenderebbe per parte ricorrente dal non poter partecipare alla prova munita dei titoli per cui

potrebbe, nel caso di superamento della prova stessa, vedersi attribuito il relativo punteggio.

Ritenuto, quindi – anche considerato che, nella prospettiva del bilanciamento dei contrapposti interessi, venendo in rilievo la mera allegazione di titoli per la partecipazione ad una selezione, alcun grave pregiudizio può ravvisarsi per gli interessi pubblici coinvolti - di dover accogliere la domanda di misure cautelari al solo fine di consentire a parte ricorrente di presentare la domanda di partecipazione munita dei titoli, onde consentire di adempiere all'onere di allegazione che ricade su tutti i partecipanti, non potendo, in assenza di tale adempimento, chiedere successivamente che i titoli siano presi in considerazione dall'Amministrazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria;

Ritenuto, pertanto, di confermare il decreto presidenziale n. 6069/2020, reso in sede di tutela cautelare ante causam;

Considerato, infine, che si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, si autorizza parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio, mediante notificazione del ricorso "per pubblici proclami", con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca-MIUR, in sintesi, del petitum giudiziale e delle censure contenute nel ricorso e degli atti con essi impugnati, che dovrà essere eseguita nel termine di venti (20) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

Ritenuto di assegnare alla parte il termine di ulteriori gg. dieci (10) dalla esecuzione della predetta pubblicazione per il deposito della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo la camera di consiglio del 2 dicembre 2020, onde verificare, rispettivamente, l'avvenuta integrazione del contraddittorio e l'esecuzione della misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

accoglie l'istanza di misure cautelari onde consentire a parte ricorrente di presentare la domanda di partecipazione munita dei titoli posseduti.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 2 dicembre 2020, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO